

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

INDICE

1. SCOPO	2
2. AMBITO OPERATIVO	2
3. FUNZIONI COINVOLTE	2
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
5. MODALITÀ OPERATIVE	3
5.1. Generalità.....	3
5.2. Definizione di whistleblower.....	3
5.3. Oggetto della segnalazione	3
5.4. Contenuto della segnalazione	5
5.5. Segnalazione anonima.....	5
5.6. Soggetti destinatari della segnalazione	5
5.7. Modalità di segnalazione.....	6
6. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.....	7
6.1 Conservazione della documentazione e tutela della Privacy.....	7
7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	8
8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER.....	9
9. DIVIETO DI COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI.....	9
9.1 La tutela del segnalato.....	9
10. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE	10

Rev.	Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato
0	06.07.2020	1°EMISSIONE	Affari Generali e Legali	RSGQ	DG
1	19.09.2023	Revisione generale per adeguamento normativo	Affari Generali e Legali	RSGQ	DG

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

1. SCOPO

La Fondazione adotta la presente procedura allo scopo:

- di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché il divieto di ritorsione nel rapporto di lavoro;
- di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, al contenuto, al destinatario e alle modalità di trasmissione della segnalazione, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento;
- di regolamentare il processo di gestione della segnalazione da parte del destinatario della segnalazione stessa.

2. AMBITO OPERATIVO

La presente procedura dà applicazione al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il D. Lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

3. FUNZIONI COINVOLTE

- Consiglio di Amministrazione
- Organismo di Vigilanza
- Direttore Generale
- Affari Generali e Legali
- Amministrazione, Controllo e Finanza
- Gestione Amministrativa
- Segreteria Generale
- Area Scientifica
- Gestione Bandi e Progetti
- Gestione Progetti Europei
- Project Officer Junior

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
- Codice Etico di FRRB
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Generalità

Di seguito sono definite le modalità volte a garantire le modalità di segnalazione delle violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Il citato decreto trova applicazione nei confronti dei dipendenti della Fondazione, inclusi i soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, di direzione, controllo, vigilanza o di rappresentanza dell'ente. Nello specifico il decreto regola come presentare, a tutela dell'integrità dell'ente stesso, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte attraverso canali che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La segnalazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, può essere effettuata anche quando il rapporto giuridico con l'ente non è ancora, dai collaboratori e dai consulenti.

La tutela prevista dalla normativa, inoltre, si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

5.2. Definizione di whistleblower

Il termine "*whistleblower*" indica la persona segnalante, ossia la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni e le condotte illecite descritte nel successivo paragrafo 5.3. acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

5.3. Oggetto della segnalazione

La segnalazione del whistleblower può avere ad oggetto:

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3,4,5 e 6 dell'art.2, comma 1, del D. Lgs.24/2023;
- 2) condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione che non rientrano nei numeri 3,4,5, e 6 dell'art.2, comma 1, del D. Lgs.24/2023;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto relativamente ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art 325 TFUE);
- 5) atti e omissioni riguardanti (art 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di:
 - concorrenza;
 - Aiuti di Stato;
 - Imposte sulle società.
- 6) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità delle disposizioni UE di cui ai punti 3,4 e 5 dell'art.2, comma 1, del D. Lgs.231/01.

Non sono prese in considerazione, ai fini della normativa in argomento, segnalazioni che abbiano ad oggetto situazioni diverse da quelle sopra descritte e, tra le altre, segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi o relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Le disposizioni del D.Lgs. 24/23, inoltre, non si applicano:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), alle segnalazioni di violazioni, laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto, ovvero, da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs 24/23. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

5.4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione descritta nel precedente paragrafo 5.3 può avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda, salvo il caso di segnalazione anonima (par. 5.5.);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5.5. Segnalazione anonima

La segnalazione anonima, ossia priva di elementi che consentano di identificare il suo autore, viene presa in considerazione, solo se il contenuto della stessa risulti dettagliato e circostanziato e rechi gli elementi previsti dal precedente paragrafo.

Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

5.6. Soggetti destinatari della segnalazione.

Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Qualora la segnalazione fosse resa ad un soggetto diverso, quest'ultimo ne darà comunicazione al RPCT entro il termine di 7 (sette) giorni.

Qualora la segnalazione sia relativa a violazioni del Codice Etico, del Modello di Gestione e Controllo o a reati tipizzati dal D. Lgs. 231/2001, il RPCT ne darà immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza (ODV) nel rispetto dell'obbligo di riservatezza al Presidente dell'Organismo. La segnalazione verrà gestita congiuntamente dall'OdV e dal RPCT.

La segnalazione, inoltre, potrà essere indirizzata all'ANAC (segnalazione esterna) sul portale dell'Autorità qualora la persona segnalante abbia:

- già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

- fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione, infine, può essere oggetto di divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quando:

- ad una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- sia stata effettuata una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- si hanno fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito;
- si ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.7. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta

- mediante l'uso della piattaforma informatica, cui si rinvia dal sito istituzionale di FRRB, compliant con il GDPR e che consente il dialogo anonimo e criptato;

oppure in forma orale:

- chiamando il numero di telefono: 0267650175;
- lasciando un messaggio al numero: 0267650175;
- mediante un incontro diretto fissato entro il termine di 7 giorni dalla richiesta del segnalante.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

6. ATTIVITA' DI GESTIONE E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore della segnalazione (il RPCT e/o l'OdV), a seconda dell'oggetto della segnalazione, entro sette (7) giorni dalla ricezione della stessarilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento.

Il gestore della segnalazione valuta l'ammissibilità della segnalazione, in caso positivo, il gestore compie ogni attività ritenuta opportuna, procede alla verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza e compie ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, sia il RPCT che l'OdV potranno avvalersi del supporto e della collaborazione del personale della Fondazione e, all'occorrenza, di specifiche consulenze esterne.

La metodologia da impiegare per le attività di verifica è valutata di volta in volta, scegliendo la tecnica ritenuta più efficace in relazione alla natura dell'evento e alle circostanze esistenti (interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, ecc.).

Durante la gestione della segnalazione il gestore manterrà le interlocuzioni con il segnalante.

Le attività di verifica condotte saranno verbalizzate dal destinatario della segnalazione e conservate in luogo sicuro.

Qualora, all'esito degli accertamenti eseguiti, la segnalazione risulti infondata si procederà all'archiviazione.

Qualora, all'esito delle verifiche condotte la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'esito dell'accertamento affinché quest'ultimo dia impulso alle ulteriori eventuali azioni che si dovessero rendere necessarie a tutela della Fondazione (per es. denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, adozione di nuove procedure aziendali o modifica/integrazione di quelle vigenti, modifiche organizzative, ecc.).

Al segnalante verrà dato riscontro entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

6.1 Conservazione della documentazione e tutela della Privacy

Ricevuta la segnalazione, il RPCT è tenuto ad annotare la segnalazione su un apposito documento (in formato cartaceo ed elettronico) ad accesso riservato.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il RPCT, in collaborazione con il referente Privacy, cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 5 (cinque) anni dalla chiusura della segnalazione stessa.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, inclusi quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della policy GDPR adottata dalla Fondazione.

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta nelle disposizioni che precedono. L'identità del segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui la stessa può evincersi, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Fondazione, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante.

L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del segnalante e di non svolgere indagini o chiedere informazioni riguarda tutti coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza dell'indagine o siano coinvolti nel procedimento di accertamento della segnalazione.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione e qualora la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio.

L'identità del segnalante sarà rivelata all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si ritenga di portare a conoscenza della stessa il contenuto della segnalazione.

Il segnalante è tutelato in caso di ritorsioni. In Particolare, costituisce ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

In particolare, le tutele di cui al precedente paragrafo 7 della presente procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero nell'ipotesi di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare.

Sono ugualmente fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9. DIVIETO DI COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI

La Fondazione tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta (quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc.), applicando nei confronti degli autori della stessa, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questi (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può darne notizia all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro.

9.1 La tutela del segnalato

La Fondazione richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

Il segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	P15
		Rev. 1 del 19.09.2023

segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il segnalato non può richiedere di conoscere il nominativo del segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

La Fondazione, pertanto, si impegna ad aver cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, della tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai pregiudizi, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

I dati relativi ai soggetti segnalati sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali.

La Fondazione adotta cautele particolari al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno dell'amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicazione del nominativo del soggetto segnalato (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

Il segnalato può essere sentito, su richiesta del gestore della segnalazione o su sua richiesta dello stesso.

10. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

FRRB intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della procedura tramite attività di formazione a tutto il personale sulle finalità dell'istituto e sul suo utilizzo, sui relativi diritti e obblighi, sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo, nonché sui risultati che l'attuazione della norma ha prodotto.